

CITTÀ DI BIELLA



COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 248 DEL 28.08.2020

OGGETTO: PERSONALE - PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2020/2022 VERIFICA LIMITI ASSUNZIONALI E MODIFICA PIANO OCCUPAZIONALE 2020

L'anno duemilaventi il ventotto del mese di agosto alle ore 12:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	NOTE
CORRADINO CLAUDIO	SINDACO	SI	=====
MOSCAROLA GIACOMO	VICE SINDACO	SI	=====
TOSI SILVIO	ASSESSORE	SI	=====
GREGGIO BARBARA	ASSESSORE	SI	=====
BESSONE GABRIELLA	ASSESSORE	SI	=====
SCARAMUZZI ISABELLA	ASSESSORE	SI	=====
GAGGINO MASSIMILIANO	ASSESSORE	SI	=====
ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO	ASSESSORE	SI	=====

Partecipa, il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI;

La seduta continua per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto;

IL PRESIDENTE

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento.

**PERSONALE - PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2020/2022
VERIFICA LIMITI ASSUNZIONALI E MODIFICA PIANO OCCUPAZIONALE 2020**

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata integralmente la propria deliberazione n. 399 del 18/11/2019 inerente all'approvazione del programma di fabbisogno del personale per il periodo 2020/2022, modificata con deliberazione G.C. n. 48 del 10/02/2020, con la quale venne altresì approvato il Piano occupazionale per l'anno 2020;

Visto l'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, il cui testo definitivo viene di seguito riportato:

"2. "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle 'unioni dei comuni' ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.(...omissis...)";

Visto il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle

disposizioni di cui al suddetto art. 33, comma 2, del Decreto Crescita, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

Rilevato che le disposizioni del DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;

Vista la Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno sottoscritta in data 08/06/2020, che fornisce indicazioni sulle modalità di applicazione e di calcolo del rapporto tra spese di personale / entrate correnti, in relazione al D.M. attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019;

Rilevato che la suddetta Circolare chiarisce, tra l'altro, al punto 1.1. che *“ al fine di non penalizzare i Comuni che, prima della predetta data, hanno legittimamente avviato procedure assunzionali, con il previgente regime, anche con riguardo a budgets relativi ad anni precedenti, si ritiene che, con riferimento al solo anno 2020, possano esser fatte salve le predette procedure purché siano state effettuate entro il 20 aprile le comunicazioni obbligatorie ex articolo 34 bis della legge n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente;*

Ritenuto opportuno procedere alla verifica dei presupposti alle assunzioni previste dal D.M. 17 marzo 2020 in relazione alla peculiare situazione del Comune di Biella;

Vista la nota pervenuta in data 22/07/2020 con la quale il Dirigente Settore Programmazione Economica comunica i dati relativi alle entrate dell'ultimo triennio 2017/2019 al netto del FCDDE, sia comprensivi della quota relativa alla TARIP sia non comprensivi, nonché la spesa del personale anno 2019;

Verificato che la suddetta circolare dell'08/06/2020 al punto 1.2 ultimo comma chiarisce che *“nel caso dei Comuni che hanno optato per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva secondo l'articolo 1, comma 668, della legge n.147/2013 e hanno in conseguenza attribuito al gestore l'entrata da Tari corrispettiva e la relativa spesa, la predetta entrata da TARI va contabilizzata tra le entrate correnti, al netto del FCDE di parte corrente, ai fini della determinazione del valore soglia”;*

Ritenuto che, rientrando il Comune di Biella nella fattispecie di cui sopra, le entrate debbano essere calcolate contabilizzato anche l'entrata relativa alla TARIP e che pertanto la media delle entrate correnti ultimo triennio 2017/2018/2019, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato (come assestato 2019) risulta essere la seguente:

	acc 2017	acc 2108	acc 2019	
titolo 1	27.202.765,40	26.641.175,87	27.725.665,99	
TARIP	8.696.133,60	8.769.447,58	9.480.896,76	
titolo 2	1.364.692,32	1.758.414,63	1.595.247,64	
titolo 3	7.323.023,73	7.613.647,16	7.733.093,48	Media
totale	44.586.615,05	44.782.685,24	46.534.903,87	45.301.401,39
Accantonamento FCDDE (assestato 2019)				1.804.229,00
				43.497.172,39

Verificato, quindi, che per il Comune di Biella il rapporto tra spesa di personale e la media delle entrate correnti risulta essere il seguente:

$$\frac{\text{Spese di personale 2019} \quad \text{€ } 9.979.498,47}{\text{Media entrate (2017/2019) netto FCCDE} \quad \text{€ } 43.497.172,39} = 22,94\%$$

Dato atto che:

- l'art. 3 del DM 17 marzo 2020 prevede che, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, i comuni sono suddivisi nelle seguenti fasce demografiche:
 - a) comuni con meno di 1.000 abitanti
 - b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti
 - c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti
 - d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti
 - e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti
 - f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti
 - g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti
 - h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti
 - i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre;
- il Comune di Biella si trova nella fascia demografica di cui alla lettera f) avendo, al 31/12/2019, n. 43.935 abitanti;
- l'art. 4 del D.M. 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, individua nella Tabella 1), i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti e che per il Comune di Biella, sulla base della fascia demografica, il valore soglia individuato è pari al **27%**;
- il comma 2 dell'art. 4 del D.M. 17 marzo 2020 prevede che *“a decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica”*;

Rilevato che:

- il Comune di Biella, collocandosi al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 (valore Comune 22,94% - valore soglia 27%) rientra tra i Comuni che possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del D.M., non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica;
- l'art. 5 comma 1 del D.M. 17/03/2020 prevede *“In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato*

dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1”;

Dato atto che per il Comune di Biella, sulla base della fascia demografica, le percentuali massime di incremento della spesa del personale registrata nell'anno 2018, per gli anni 2020/2024, sono le seguenti:

Comuni	2020	2021	2022	2023	2024
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	9,0%	16,0%	19,0%	21,0%	22,0%

Verificato che:

- l'incremento teorico disponibile per le nuove assunzioni sulla fino al raggiungimento della soglia massima del D.M. 17/03/2020, Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale /entrate correnti, è il seguente:
 $\text{€ } 43.497.172,39 \text{ (media entrate 2017/2019)} * 27\% \text{ (valore soglia)} = \text{€ } 11.744.236,55$ valore soglia spesa di personale anno 2020;
- per gli anni 2020-2024 ai sensi dell'art. 5 del D.M. 17/03/2020, che ha fissato le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, l'incremento effettivo annuale è il seguente:

	incr. anno 2020	incr. anno 2021	incr. anno 2022	incr. anno 2023	incr. anno 2024
spesa personale anno 2018	9%	16%	19%	21%	22%
10.150.957,95 €	913.586,22 €	1.624.153,27 €	1.928.682,01 €	2.131.701,17 €	2.233.210,75 €

- a seguito delle suddette operazioni di calcolo, la spesa di personale dipendente per l'anno 2020 è pari ad € 11.064.544,17, così calcolata:
 $\text{€ } 10.150.957,95 \text{ (spesa personale 2018)} + \text{€ } 913.586,22 \text{ (incremento anno 2020)} = \text{€ } 11.064.544,17$ limite spesa personale anno 2020;

Dato atto che la spesa di personale prevista per l'anno 2020 sulla base del piano triennale di fabbisogno di personale approvato con propria deliberazione n. 399 del 18/11/2019, modificata con deliberazione G.C. n. 48 del 10/02/2020 è pari ad € 10.537.605,00 e pertanto inferiore al limite di spesa previsto per l'anno 2020 (€ 11.064.544,17);

Ritenuto, pertanto, a seguito alle risultanze di cui sopra di confermare le assunzioni previste per l'anno 2020 nel piano triennale di fabbisogno di personale approvato con propria deliberazione n. 399 del 18/11/2019, corredata dai dovuti pareri contabili richiesti dalla normativa vigente a cui si rimanda data l'invarianza di spesa discendente dal presente atto, modificata con deliberazione G.C. n. 48 del 10/02/2020;

Rilevato, inoltre che con la suddetta deliberazione G.C. n. 48 del 10/02/2020 era stato approvato altresì il Piano Occupazionale anno 2020 che prevedeva tra gli altri la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico, Settore Gestione del Territorio Cat. D posizione economica D1, mediante concorso pubblico, previo utilizzo graduatoria vigente e previo esperimento della procedura ex art. 34-bis D.Lgs n. 165/2001, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3 comma 8 della Legge 56/2019 (assunzioni senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001);

Ritenuto, al fine di accelerare la procedura di reclutamento del suddetto posto:

- di prevedere per la suddetta assunzione l'utilizzo di graduatorie di altri enti ai sensi dell'art. 82, 82-bis e 82-ter del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, previo esperimento della procedura ex art. 34-bis D.lgs. n. 165/2001;
- di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3 comma 8 della Legge 56/2019 (assunzioni senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001);

Verificato inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica che si allega alla presente deliberazione;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di confermare, ad invarianza di spesa, a seguito della verifica del rispetto dei limiti delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato previsti dall'art. 33 comma 4 del D.L. 34/2019 e dal D.M. attuativo del 17/03/2020 meglio specificata in premessa, le assunzioni previste per l'anno 2020 nel piano triennale di fabbisogno di personale anno 2020/2022 approvato con deliberazione G.C. n. 399 del 18/11/2019, modificata con deliberazione G.C. n. 48 del 10/02/2020;
 2. di modificare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate, il Piano Occupazionale anno 2020 approvato con G.C. n. 48 del 10/02/2020, prevedendo per la copertura del posto di Istruttore Direttivo Tecnico, Settore Gestione del Territorio Cat. D posizione economica D1, mediante utilizzo di graduatorie di altri enti, previo esperimento della procedura ex art. 34-bis D.lgs. n. 165/2001;
 3. di prevedere che per la copertura del posto di cui trattasi ci si avvarrà della facoltà di cui all'art. 3 comma 8 della Legge 56/2019 (assunzione effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001);
 4. di dare atto che la modifica di detto Piano Occupazionale non incide sulla capacità assunzionale e sul bilancio di previsione anno 2020, trattandosi di mera modifica delle modalità di assunzione di un posto già previsto nel piano triennale di fabbisogno di personale anno 2020/2022;
 5. di dare mandato al dirigente del Servizio Risorse Umane f.f. per gli ulteriori provvedimenti connessi e conseguenti all'attuazione del presente atto, alla luce delle vigenti disposizioni in materia;
 6. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.
-